

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1379)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA, SPATARO e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1973

Istituzione di Università statali in Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della istituzione dell'Università in Abruzzo si è posto fin dall'immediato dopo-guerra con caratteristica di esigenza sentita ed inderogabile.

Le autorità locali hanno raccolto l'anelito pressante di tutto il popolo abruzzese e dopo tante travagliate vicende è stata data vita a due libere istituzioni universitarie: l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e la libera Università abruzzese degli studi « Gabriele d'Annunzio » di Chieti.

L'Università dell'Aquila è articolata nelle seguenti facoltà: facoltà di ingegneria, di magistero, di scienze, di medicina e chirurgia e di lingue ed ha una popolazione scolastica di seimila iscritti.

L'Università « G. D'Annunzio » di Chieti ha le facoltà di lettere e filosofia, di architettura, di economia e commercio, di lingue, di medicina e chirurgia, di giurisprudenza, di diritto del lavoro, di scienze politiche, di diritto europeo, di scienze statistiche ed attuariali ed ha una popolazione scolastica di dodicimila iscritti.

Le Università abruzzesi adempiono lodevolmente al loro compito attraverso sforzi veramente encomiabili e di ciò va dato atto ai docenti, agli alunni, al personale, mentre va sottolineato l'apporto finanziario dei contribuenti abruzzesi e va espresso un particolare apprezzamento al sostegno delle auto-

rità politiche ed amministrative e degli enti pubblici d'Abruzzo.

Ma il funzionamento pieno, secondo una linea ottimale, delle Università potrà aversi solo quando lo Stato, cui spetta il compito dell'insegnamento universitario, non avrà eliminato le carenze; di cui soffrono le Università stesse quanto a laboratori, ad idonei apparati per la sperimentazione e la ricerca, ad apparecchi, materiale scientifico e mezzi didattici moderni, e le insufficienze del personale tecnico specializzato e degli assistenti, del personale addetto alle esercitazioni, di quello amministrativo.

Il merito acquisito dagli enti locali abruzzesi attraverso l'istituzione e il mantenimento di due Università deve essere ormai compreso dallo Stato, il quale d'altro lato non può non tener conto dei limiti delle possibilità finanziarie degli enti stessi che oggi, per effetto delle maggiori spese che dovranno sostenere anche in relazione ai nuovi livelli retributivi del personale, e per la situazione paurosamente deficitaria dei loro bilanci, non sono più in grado di compiere ulteriori sforzi finanziari.

Per questo chiediamo che alle libere Università abruzzesi siano sostituite le Università di Stato.

La migliore difesa di questa richiesta è contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1968 presentato al Senato

il 15 novembre 1971 dal ministro della pubblica istruzione onorevole Misasi.

Vi si legge infatti quanto segue:

« Il problema della istituzione di una Università statale nella Regione abruzzese è da anni all'attenzione dell'opinione pubblica interessata. A parte i numerosi disegni di legge presentati in proposito, la legge sul piano di sviluppo per la scuola nel decennio 1959-1969 prevedeva la istituzione di una Università statale nelle regioni che ne erano sprovviste.

Per un complesso di circostanze, che non è il caso qui di ricordare, tutte le ricordate iniziative caddeero senza che il problema fosse risolto.

Nel frattempo le provincie di Chieti, Pescara e Teramo diedero vita alla libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" successivamente riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, numero 1007. Tale Università ha un nucleo centrale con la maggior parte delle facoltà in Chieti-Pescara ed ha una sede staccata in Teramo, dove funzionano le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche con annesso corso di scienze statistiche.

Il disegno di legge che si propone, articolato in modo da soddisfare le esigenze molteplici e diversamente manifestantisi della popolazione universitaria abruzzese, nonché delle tradizioni culturali e delle necessità della ricerca scientifica, si può considerare altamente meritorio e soprattutto degno di essere attentamente seguito ed incoraggiato.

Gli enti locali, che sono stati i promotori del disegno di legge, hanno offerto un contributo determinante alla vita dell'istituzione, soprattutto per quanto riguarda la sede, il corpo docente, le biblioteche e l'assistenza.

Attualmente, per le dimensioni e lo sviluppo assunti dalla predetta istituzione universitaria — circostanze queste determinate anche dal crescente favore che essa ha incontrato per l'efficacia dell'azione svolta — i contributi degli enti consorziati non riescono più a soddisfare le esigenze di sviluppo della libera Università.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di provvedere alla soppressione della libera Università degli studi de L'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18

agosto 1964, n. 921, della libera Università degli studi "G. D'Annunzio", istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425. Al loro posto sono istituite le Università degli studi de L'Aquila e l'Università degli studi di Chieti "G. D'Annunzio" con sede in Chieti ».

In epoca più lontana, e precisamente in occasione della presentazione del disegno di legge n. 1676 concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria, avvenuta il 1° agosto 1961, il Ministro della pubblica istruzione diceva: « L'articolo 52 del disegno di legge n. 1868 (Atto parlamentare della Camera dei deputati) sul piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 afferma il principio della istituzione di nuove Università nelle regioni che ne sono prive. Tale principio va ovviamente interpretato in relazione alla popolosità delle regioni e quindi può ritenersi applicabile alla Calabria, nonché ad altre regioni più popolate quali l'Abruzzo e il Molise e l'Alto Adige ».

In occasione dell'esame del decreto-legge n. 580 recante misure urgenti per l'Università, il Senato ha votato un ordine del giorno a firma del senatore De Luca e già accolto dal Ministro, attraverso il quale il Governo è impegnato a istituire senza ulteriore ritardo Università di Stato in Abruzzo.

Tale ordine del giorno fu votato in sede di discussione dell'articolo 9 del decreto-legge ossia tra i provvedimenti inerenti all'attuale assetto universitario.

L'istituzione di Università di Stato in Abruzzo è pertanto un problema che non va ridiscusso preliminarmente in sede di programmazione, perchè esso non costituisce solo esigenza inderogabile delle popolazioni abruzzesi ma oggetto di ripetuto riconoscimento in sede parlamentare e governativa.

Per i motivi su esposti i presentatori si augurano che il Senato voglia confortare del suo voto favorevole il presente disegno di legge, il cui testo, salvo alcuni adattamenti, riproduce quello già presentato dal Governo il 15 novembre 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1973-74 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

Al loro posto sono istituite le seguenti Università:

a) Università degli studi dell'Aquila;

b) Università degli studi di Chieti « Gabriele D'Annunzio » con sede in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle facoltà di magistero, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di medicina e chirurgia.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di architettura; di economia e commercio; di lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia; di giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale; di scienze politiche con annessa scuola di perfezionamento in diritto europeo; e di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali hanno sede in Teramo.

Nella stessa sede può essere nominato un prorettore.

Art. 3.

I Consigli di amministrazione della libera Università degli studi dell'Aquila, della libera Università « G. D'Annunzio » e del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di cui ai citati decreti presidenziali del 18 agosto 1964, n. 921, 8 maggio 1965, n. 1007, e 25 giugno 1969, n. 425, sono sciolti.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione delle suddette Università statali, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata al rettore in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assume, pertanto, la veste di commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere durata superiore a tre anni accademici.

Al commissario governativo dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti è altresì affidato l'incarico di predisporre gli atti necessari affinché la sede staccata di Teramo sia costituita in Università autonoma entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al commissario è affidato l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonché alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Del Consiglio di amministrazione farà parte un rappresentante del consorzio universitario di ogni capoluogo.

Art. 4.

Ogni commissario governativo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenterà al Ministero della pubblica istruzione lo statuto dell'Università.

Lo statuto di ciascuna Università, predisposto dal commissario governativo coadiuvato dai consigli di facoltà (o dai comitati tecnici), sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio dei professori di una facoltà appartenente ad una delle due Università statali risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di facoltà. A tale comitato saranno aggregati in aggiunta i professori di ruolo.

Il comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un triennio.

Qualora, alla scadenza del triennio medesimo, ad una delle facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato per la detta facoltà, con le stesse modalità e con la stessa durata indicata nel comma precedente.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge ad una facoltà risultino assegnati comitati, gli stessi continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza del triennio della loro istituzione.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, designati dai membri di ciascun comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Art. 6.

Alle Università statali degli studi dell'Aquila e di Chieti è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di cui alle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

I posti previsti dal comma precedente, esclusi quelli di assistente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 7.

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dagli statuti delle due dette Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università subordinatamente al giudizio favorevole da parte del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ed alla osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva carriera è effettuata nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita conservando l'anzianità maturata sia nella predetta qualifica o classe che nel ruolo di provenienza.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale sede sarà conservata almeno per cinque anni, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le suddette norme, che hanno carattere transitorio, sono operanti soltanto nella prima attuazione della legge.

Art. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante, in servizio nelle due Università libere e nell'Istituto universitario di medicina e chirurgia alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1971, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'os-

servanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella *C* annessa alla presente legge, su quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 7.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 32, e, ai fini del collocamento in ruolo, l'anzianità richiesta è ridotta a metà.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Al personale di ruolo delle due Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia che, per effetto della presente legge, viene inquadrato negli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestatato alle dipendenze di una delle predette libere Università e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale delle suddette Università e del suddetto Istituto si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 22, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente ed ausiliario.

Art. 10.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere e il predetto Istituto universitario di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati a cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati alla cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nonchè dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni.

Art. 11.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso una delle anzidette Università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà della rispettiva Università statale.

Art. 12.

Il patrimonio mobile ed immobile delle due suddette Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle due Università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei comuni e delle provincie dell'Aquila, di Chieti e di Teramo o degli enti consorziati è mantenuta per le rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle due Università.

Art. 13.

Mediante apposite convenzioni, da stipulare tra ognuna delle menzionate Università ed il Consorzio universitario delle rispettive provincie e da approvare con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo consorziale per il funzionamento dell'Università.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 14.

All'onere derivante dall'istituzione dei posti di professore e di personale non insegnante di cui alle apposite tabelle A e C annesse alla presente legge si provvede con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1973.

Alle esigenze relative al personale assistente da assegnare alle Università degli studi dell'Aquila e di Chieti, secondo l'allegata tabella B, si provvede nell'ambito delle nuove istituzioni di posti di ruolo stabilite con il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

All'onere relativo all'erogazione del contributo per spese di funzionamento, relativo all'anno accademico 1973-74, stabilito in lire 1.500 milioni, si provvede per gli anni 1973 e 1974 con corrispondente riduzione del fondo iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973, a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano per ciascuna delle Università statali dell'Aquila e di Chieti le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA A

POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO

Università dell'Aquila:

Facoltà di magistero	posti n.	6
Facoltà di ingegneria	» »	7
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	9
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	6

Università « G. D'Annunzio » di Chieti-Pescara:

Facoltà di lettere e filosofia	» »	5
Facoltà di architettura	» »	6
Facoltà di economia e commercio	» »	6
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	3
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	6
Facoltà di giurisprudenza	» »	5
Facoltà di scienze politiche	» »	3
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	3

TABELLA B

POSTI DI ASSISTENTI DI RUOLO

Università dell'Aquila:

Facoltà di magistero	posti n.	10
Facoltà di ingegneria	» »	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	14
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10

Università « G. D'Annunzio » di Chieti-Pescara:

Facoltà di lettere e filosofia	» »	6
Facoltà di architettura	» »	9
Facoltà di economia e commercio	» »	9
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	7
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10
Facoltà di giurisprudenza	» »	6
Facoltà di scienze politiche	» »	4
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	6

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo:

	Parametro	AQUILA	CHIETI
Direttore amministrativo — I classe	530	—	1
	426	1	1
Direttore amministrativo — II classe	387		
Direttore di Sezione	307	3	7
	257		
Consigliere	190		

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo:

Segretario capo	370	1	1
Segretario principale	297		
	255	3	5
Segretario	218	3	5
	178		
	160		

Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria:

Coadiutore	245	17	20
	213		
	183		
	163		
	133		
	120		

Carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie:

Direttore di ragioneria di 2ª classe	307	1	1
	257		
Vice direttore di ragioneria	190		

Carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie:

Ragioniere capo	370	1	—
	297		
Ragioniere principale	255	1	3
Ragioniere	218	—	3
	178		
	160		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Parametro	AQUILA	CHIETI
<i>Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche:</i>			
Bibliotecario di 2 ^a classe	307	1	1
Bibliotecario	190		
<i>Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche:</i>			
Aiuto bibliotecario capo	370	1	—
Aiuto bibliotecario principale	297	3	4
	255		
Aiuto bibliotecario	218	—	6
	178		
	160		
<i>Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati:</i>			
Tecnico laureato	435	8	4
	426		
	387		
	307		
	257		
	218		
<i>Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori:</i>			
Tecnico capo	370	6	2
Tecnico coadiutore	302	54	18
	260		
	227		
	188		
	160		
<i>Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:</i>			
Tecnico	245	40	20
	218		
	188		
	168		
	143		
	128		
<i>Ruolo organico del personale ausiliario:</i>			
Bidello, custode, usciere	165	18	24
	143		
	133		